



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA

SENTENZA

Di apertura della liquidazione giudiziale

in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Giudici:

Dr.ssa DRAGOTTO Antonella	Presidente
Dr.ssa BIANCO Elisabetta	Giudice rel.
Dr. DELLI PAOLI Michele	Giudice

letta l'istanza di liquidazione giudiziale proposta in proprio da **VEGA SAS DI CAVANNA SERGIO & C**

sentito in camera di consiglio il Giudice delegato all'istruttoria prefallimentare;

ritenuta la competenza territoriale del Tribunale adito, avendo la società sede in Novi Ligure (AL)
Via G.C. Abba n. 31 ;

vista la documentazione allegata;

considerato che la società esercita attività commerciale svolgendo come attività principale la prestazione di servizi di verniciatura (come da visura)

ritenuta integrata la condizione di procedibilità di cui all'art. 49, ult. Comma CCI, avendo la convenuta un debito per oltre 26.800.000 euro verso AER (risultante dalla nota in atti di AER nonché dal ricorso);

osservato che:

- ai sensi dell'art. 121 CCI. nel testo vigente, grava sulla debitrice l'onere di dimostrare il possesso congiunto dei requisiti dimensionali che escludono l'assoggettabilità a procedure concorsuali, e che la stessa ha depositato istanza di liquidazione in proprio, affermando il superamento delle soglie;

- dalla documentazione depositata risulta, infatti, il superamento delle soglie di cui all'art. 2 c. 1 lett. d) n. 3 CCI (vd. Nota di AER sopra richiamata);

- l'insolvenza risulta provata alla luce:

- del mancato pagamento del debito per oltre 26.800.000 euro nei confronti di AER,
- dell'emissione di diversi decreti ingiuntivi nei confronti della debitrice;
- del riconoscimento dell'impossibilità di far fronte alle obbligazioni contenuto nella richiesta di liquidazione giudiziale in proprio nella quale si dà anche atto dell'assenza totale di liquidità (pag. 3 e 5 del ricorso);
- dello stato di inattività della società attestato dal liquidatore e risultante dalla richiesta della Camera di Commercio (v. doc. 20 allegato al ricorso, pag. 7) dal quale si desume l'impossibilità di far fronte all'ingente esposizione debitoria;
- del fatto che gli immobili di proprietà della società sono tutti ipotecati e già oggetto di pignoramento dal 2010;

Visti gli artt. 1, 2, 49, 121, 256 CCI;

DICHIARA

Aperta la liquidazione giudiziale di **VEGA SAS DI CAVANNA SERGIO & C.** (CF 01810280063) corrente in Novi Ligure (AL) Via G.C. Abba n. 31

nonché del socio illimitatamente responsabile **CAVANNA SERGIO** (cf CVNSRG43A26F965X)

NOMINA

Giudice Delegato la Dott.ssa Elisabetta Bianco;

NOMINA

Curatore avv. Marco Paneri

ORDINA

al curatore di procedere, con la massima sollecitudine e con i più opportuni strumenti, alla immediata ricognizione informale, anche mediante strumenti fotografici, dei beni esistenti nei locali di pertinenza della debitrice e di procedere quindi all'inventario dei beni;

STABILISCE

che il giorno 11.12.24 ore 11,30 nella sede ed alla presenza del Giudice Delegato abbia luogo l'adunanza nella quale si procederà all'esame dello stato passivo.

ORDINA

Al debitore il deposito in Cancelleria, entro 3 giorni, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale ove la documentazione sia tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c., delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti e dell'elenco dei creditori corredato del loro domicilio digitale;

ASSEGNA

ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società fallita il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore, delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;

AVVISA

i creditori e i terzi che tale modalità di presentazione delle domande non ammette equipollenti, con la conseguenza che non potrà essere ritenuto valido il deposito o l'invio per posta di domanda cartacea né presso la cancelleria, né presso lo studio del curatore, né l'invio telematico presso la cancelleria, e che nei ricorsi contenenti le domande essi devono indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere le comunicazioni del curatore fallimentare, effettuandosi le comunicazioni, in assenza di tale indicazione, esclusivamente mediante deposito in cancelleria;

SEGNALA

al curatore fallimentare che entro dieci giorni dalla sua nomina, quest'ultima da intendersi coincidente con il giorno di pubblicazione della presente sentenza, deve comunicare al Registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della fallita;

AUTORIZZA

Il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. cpc:

ad accedere:

- alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;

ad acquisire:

- la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;

- l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 dl 78/2010 conv. in L. 122/2010 e s. m.;
- le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;

DISPONE

La prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze ai sensi dell'art. 146 d.P.R. 115/2002.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di competenza.

Così deciso in Alessandria nella Camera di Consiglio del 6 agosto 2024

Il Presidente

Il Giudice relatore

Antonella Dragotto

Elisabetta Bianco